



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Al Signor Direttore Generale  
della Formazione

Al Signor Direttore generale  
dei Detenuti e del Trattamento

A tutti i Signori Direttori e Dirigenti degli Uffici  
della Direzione generale del personale e delle Risorse

Ai Signori Provveditorati regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio I – Segreteria Generale

Al Servizio di Prevenzione e Protezione

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni sindacali

Ai R.L.S. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni sindacali

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ulteriori disposizioni.

In data 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 fino al 15 ottobre 2020.

In tale contesto, è stato emanato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", in vigore dal medesimo 30 luglio che ha introdotto alcune importanti modifiche degli istituti giuridici straordinari introdotti dalla normativa emergenziale come attuata dalle numerose circolari di questa Direzione generale che si sono susseguite nel tempo.



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Al fine di fornire i necessari chiarimenti, si osserva e dispone quanto segue.

Per quanto concerne gli istituti giuridici della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, della quarantena e della permanenza domiciliare, il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 nel disporre, all'articolo 1, l'estensione dei termini di efficacia delle disposizioni legislative connesse o correlate allo stato di emergenza indicate nell'allegato al medesimo decreto, non ha espressamente prorogato, tra le altre, le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 87 del DL 18/2020 che disciplinano rispettivamente gli istituti della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, quarantena e permanenza fiduciaria domiciliare, la cui scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Ne consegue che i suddetti istituti non sono più applicabili al personale di Polizia penitenziaria e, ai sensi dell'art. 87 comma 1 del DL 18/2020, come modificato dalla legge n. 27 del 2020, che rimane vigente, il periodo trascorso nella posizione di malattia, quarantena e permanenze fiduciaria domiciliare è equiparato al ricovero ospedaliero analogamente a quanto previsto per il personale del comparto funzioni centrali ed è computabile secondo le ordinarie disposizioni in materia di congedo straordinario, aspettativa per malattia e ricovero ospedaliero.

In generale, per quanto riguarda le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, si raccomanda di continuare ad adottare, negli ambienti di lavoro, le prescritte misure igienico - sanitarie.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Il Direttore Generale  
Massimo Parisi